

La seduta comincia alle 13,35.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, professor Stefano Rodotà.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, l'audizione del presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, professor Stefano Rodotà.

Ringrazio per la sua presenza in questa sede il professor Rodotà, che viene oggi ascoltato per la seconda volta dal nostro Comitato: lo scorso 5 giugno egli aveva tracciato un quadro del panorama legislativo italiano in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli adempimenti richiesti dalla Convenzione di Schengen. Da allora il Comitato ha proseguito la sua attività conoscitiva, riuscendo ad approfondire alcuni dettagli e ad evidenziare talune lacune, che ci è sembrato opportuno sottoporre all'attenzione del professor Rodotà.

Desideriamo quindi soffermarci su alcuni problemi specifici. Il primo riguarda i rapporti tra il CED e il SIS: in particolare, ci sono stati segnalati alcuni ritardi – anche rilevanti – rispetto all'aggiornamento dei dati contenuti nel CED che, ci sembra di capire, è stato il serbatoio da cui ha attinto il National SIS. Si tratta allora di sapere se vi sia stato un lavoro di «ripulitura» di dati e che tipo di controllo sia stato effettuato su di essi, visto che l'Autorità garante per la *privacy* ha oggi la competenza di controllare i dati sia del CED sia del SIS.

Quanto poi all'immissione dei dati nel National SIS, ci è stato riferito dal capo della polizia, prefetto Fernando Masone, che i provvedimenti amministrativi, quali ad esempio i respingimenti dei clandestini entrati illegalmente nel territorio del paese, vengono inseriti da parte delle singole questure, che poi possono eventualmente procedere anche alla cancellazione dei dati inseriti. Si tratta di un problema piuttosto delicato: se questo è vero, ci si chiede come possa davvero avvenire il controllo dei dati immessi.

Altro argomento che non ci è chiaro è se esista una competenza dell'Autorità garante per la *privacy* sui dati raccolti dagli uffici SIRENE, che sono strutture sorte *a latere* del National SIS. Dal dibattito potranno poi scaturire ulteriori spunti: do la parola al professor Rodotà.

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. Vi sono molto grato per l'odierna audizione, che rappresenta un modo sia per aggiornarvi sull'attività del

Garante, in quanto autorità nazionale di controllo, sia per segnalarvi alcune novità rispetto all'Autorità comune di controllo, che sono particolarmente rilevanti per gli sviluppi in materia.

Abbiamo avuto occasione di effettuare un primo controllo sul SIS in seguito ad una richiesta, proveniente dall'Autorità comune di controllo, determinata da un fatto molto spiacevole verificatosi in Belgio il 12 dicembre scorso: vi è stato infatti un furto di documenti presso l'ufficio SIRENE ed un agente belga è stato sorpreso in possesso di documenti che vendeva ad organizzazioni criminali. È stato quindi chiesto a tutte le autorità nazionali di controllo di effettuare un'ispezione e di riferire all'Autorità comune. Abbiamo svolto quest'attività e presentato una nota in occasione dell'ultima riunione dell'Autorità comune (recentissima, del 4 marzo scorso): la lascerò ai vostri atti, perché in tal modo posso essere più rapido nell'esposizione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FABIO EVANGELISTI

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. Una volta investiti dall'Autorità comune di controllo, abbiamo chiesto un rapporto al Ministero dell'interno sulle misure di sicurezza fisiche e logiche adottate sia dal National SIS sia dall'ufficio SIRENE; il 2 marzo abbiamo poi effettuato una verifica presso entrambi questi uffici, per controllare in particolare la rispondenza delle misure di sicurezza agli *standard* fissati dalla Convenzione (questa era la prima preoccupazione, collegata alla suddetta sottrazione di fascicoli in Belgio). In realtà, però, come risulta dal documento che vi consegno, abbiamo effettuato una valutazione d'insieme sul funzionamento dei due uffici, con la massima collaborazione – devo dire – di tutta la struttura.

Non abbiamo constatato particolari difficoltà da parte degli uffici a conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 118:

anzi, questo non risulta esplicitamente dal documento ma, in relazione ad alcuni adempimenti, per esempio i controlli a campione previsti dall'articolo 103 (se ben ricordo) del Trattato (relativi ad una su dieci registrazioni), ci è stato detto che in realtà nel nostro sistema i controlli a campione hanno una frequenza molto maggiore, il che dovrebbe corrispondere ad una maggiore affidabilità del sistema italiano rispetto agli *standard* che sono stati indicati in sede di Trattato.

Tuttavia, in generale, proprio sulla base del nostro accesso, abbiamo ritenuto opportuno, per alcuni aspetti tecnici (che ora riferisco in maniera molto sintetica, ma che troverete esplicitati nel documento), segnalare all'Autorità comune di controllo dei problemi, che è bene tener presenti proprio in sede comune: il tracciamento di tutte le operazioni, un controllo rafforzato rispetto all'accesso ed un rapporto sulla sicurezza all'Autorità nazionale di controllo con scadenza annuale, in modo che si possa valutare, visto che una volta si è verificata una falla, la congruità delle misure di sicurezza rispetto agli sviluppi del sistema.

Per ciò che riguarda l'attività dell'Autorità comune di controllo, mi sono permesso di predisporre una documentazione che comprende la seconda relazione di attività, dal marzo 1997 al marzo 1998 (ho portato la relazione precedente in occasione dell'audizione passata), ed i pareri che sono stati inviati nell'ultima fase. Il testo della relazione dell'autorità comune di controllo sarà allegato alla relazione annuale che invieremo al Parlamento nel mese di aprile, dal momento che il primo anno di attività scade proprio il 17 marzo.

Voglio segnalare in particolare due dei pareri allegati a questa documentazione. Il primo, di cui ritengo opportuno che abbiate una copia integrale, riguarda la conservazione dei *dossier* relativi alle segnalazioni dopo la cancellazione, una questione ripetutamente sollevata.

Il secondo parere sul quale mi permetto di richiamare la vostra attenzione riguarda invece la duplicazione degli ar-

chivi nazionali su CD-ROM per le rappresentanze diplomatiche e consolari. Questa è una prassi che viene seguita in qualche paese e so che anche in Italia ci sono pressioni perché si adotti questa piuttosto che un collegamento diretto delle rappresentanze diplomatiche e consolari con gli uffici SIRENE e N-SIS. Naturalmente, come vedrete da questo parere, la circolazione in giro per il mondo di questi CD-ROM è vista con molta prudenza dall'Autorità centrale di controllo per molte ragioni, non solo di sicurezza. Anche se si prevede che i CD-ROM vengano immediatamente restituiti quando sono sostituiti dai nuovi, ci sono problemi di aggiornamento perché questo non avviene in tempo reale; quindi, attraverso la loro consultazione nel momento in cui si chiedono informazioni su un determinato soggetto non si ha lo stato reale dell'archivio in quel momento.

Mi limito a sottolineare l'importanza di questi due pareri perché possono implicare anche interventi del Parlamento italiano, soprattutto in questa seconda materia, anche in sede di attività ispettiva, per conoscere come il Ministero degli esteri intenda organizzarsi riguardo a questo delicatissimo problema.

L'autorità comune dovrà affrontare anche la questione 2000, cioè il problema delle ultime due cifre, perché anche questo archivio dovrà essere messo in condizione di leggere i documenti senza errori. Ricordo infine che per il 2004 è previsto il cosiddetto SIS secondo, che dovrà integrare anche i paesi nordici; il SIS comune avrà un ruolo di supervisione meno importante, perché i contatti avverranno direttamente tra gli uffici SIRENE nazionali e questo, in prospettiva, comporterà una ridefinizione del ruolo dell'Autorità comune di controllo.

Lo segnalo per una ragione. Mi è stato detto che il presidente viene da una riunione della Commissione esteri nella quale si è deciso di attribuire a questo Comitato la funzione di controllo riguardante Europol. In sede europea queste autorità di controllo si stanno moltiplicando: accanto a quella previste da

Schengen, c'è quella di Europol, poi c'è Eurodac, anche se ancora non vicinissima al traguardo. Ciò meriterebbe una riflessione nel senso che, se in sede nazionale il controllo parlamentare opportunamente si concentra in un unico luogo, sarebbe opportuno individuare anche in sede europea un'autorità comune dei diversi archivi costituiti in base alle varie convenzioni, perché le tematiche sono sostanzialmente identiche e la moltiplicazione e la frammentazione dell'autorità di controllo, oltre agli inconvenienti burocratici, può anche determinare una minore efficienza del controllo stesso. Tant'è che abbiamo attivato un contatto con la nostra rappresentanza a Bruxelles perché, proprio in sede di terzo pilastro di Maastricht, la moltiplicazione delle attività di controllo pone il problema di armonizzare gli interventi, compito che cercheremo di svolgere nei limiti delle nostre competenze.

Vengo adesso più vicino alla questione dei rapporti tra il SIS ed il CED che, come sapete, hanno ambiti separati. Vorrei fare alcune rapide considerazioni su una questione che è stata sollevata in un appunto a voi inviato, nel quale si faceva riferimento all'elenco definito « noto elenco » gestito dal servizio stranieri del dipartimento di pubblica sicurezza, perché credo che questo sia un punto nodale. Abbiamo chiesto un rapporto dettagliato al Ministero dell'interno, che non è giunto in tempo per quest'audizione, quindi mi riservo di mandarne copia al Comitato appena sarà disponibile; abbiamo comunque acquisito una serie di elementi che consentono di darvi indicazioni utili per ciò che riguarda il rapporto tra la raccolta di informazioni gestita dal servizio stranieri e il funzionamento del sistema.

Questo « noto elenco », ora chiamato « elenco nazionale » non è inserito negli archivi del CED interforze: siamo quindi di fronte alla creazione di un ulteriore archivio. Questo è un punto molto delicato. In base alle informazioni che abbiamo ricevuto, ci sono state modifiche rispetto alla vecchia prassi perché il « noto elenco » era gestito dal servizio stranieri e conteneva i nomi di stranieri a cui le

nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero non dovevano rilasciare il visto di ingresso senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'interno, perché si riteneva che nei loro confronti ci fossero controindicazioni per motivi di ordine o sicurezza pubblica o di sicurezza nazionale. Dopo l'avvio del sistema Schengen, questa procedura è stata profondamente rivista innanzitutto perché l'elenco è divenuto un « elenco nazionale », distribuito alle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero a cura del Ministero degli esteri (anche se è sempre formato dal Ministero dell'interno), però non vi è più un vincolo al rilascio del visto, cioè le rappresentanze diplomatiche consolari non devono richiedere l'autorizzazione del Ministero dell'interno ma, una volta rilasciato il visto, devono semplicemente segnalare ai servizi di sicurezza l'avvenuto rilascio. Quindi questo elenco nazionale è profondamente mutato nelle sue funzioni ed è stato anche quantitativamente modificato: prima infatti comprendeva circa 24.500 *dossier* che ora, in base ad un serie di criteri, sono stati ridotti a circa 2.200. In particolare sono stati eliminati tutti i soggetti che sono stati inseriti nel SIS, quindi in esso risultano i nominativi che non possono essere inseriti nel SIS perché mancano i requisiti previsti dall'accordo di Schengen, per esempio luogo e data di nascita.

Si pongono allora una serie di questioni. L'articolo 4, lettera a) della legge n. 675 fa riferimento al CED e lo esclude da una serie di disposizioni. Ma in questo caso, trattandosi di un elenco fuori dal CED, si tratterebbe di stabilire se questo non ricada piuttosto nella lettera e) dello stesso articolo, cioè negli archivi che devono essere previsti esplicitamente dalla legge. Ci riserviamo di effettuare una verifica, dei cui risultati vi informeremo immediatamente, per accertare la base giuridica, i criteri con i quali viene formato, le finalità ed i sistemi di sicurezza di quest'elenco nazionale; può darsi infatti che, di fronte a questa nuova situazione, dobbiate essere investiti del problema di

accertare quale sia la sua base normativa, altrimenti potrebbe trattarsi di un elenco per così dire fuori legge.

Sicuramente per il CED vi è una base normativa separata da quella del SIS e vi sono procedure di controllo differenziate, perché il fatto che sia investito per entrambi il Garante per la protezione dei dati personali infatti non implica che siano identiche le procedure. Ci troviamo allora di fronte al problema di definire le condizioni di istituzione e di funzionamento di questo elenco nazionale che, sia pure nella forma semplificata dal punto di vista quantitativo e differenziata dal punto di vista dell'operatività, ha una notevole rilevanza.

Terzo punto – e così vengo ad alcune questioni che sono state sollevate – avevo esaminato con attenzione (mi sembrava giusto) il resoconto stenografico delle vostre precedenti audizioni in cui era stata sollevata una serie di problemi che riguardavano direttamente il nostro ufficio; mi riferisco, per esempio, all'audizione del signor Christopher Hein, il quale chiede che sia finalmente esclusa dalla procedura, salvo casi particolari, la segnalazione di dati personali al SIS. Devo ricordare che tutte le volte che uno straniero venga trovato sul territorio italiano senza la documentazione all'ingresso ed al soggiorno e sia intimato per l'espulsione, in base all'articolo 96 della Convenzione di Schengen, del provvedimento viene fatta segnalazione al SIS. Tuttavia, voi sapete che nel caso in cui – questo è il problema che è stato sollevato – successivamente al decreto d'espulsione lo stesso straniero presenti una richiesta d'asilo politico, la questura del luogo è obbligata a rilasciargli permesso provvisorio di soggiorno per consentirgli la permanenza nel territorio durante tutto lo svolgimento della procedura davanti alla commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Il rilascio di questo documento implica immediatamente la cancellazione dei dati dall'archivio SIS e lo stesso accade nel caso di sanatoria. In pratica, o nel momento in cui il soggetto si trova nella condizione di

attendere lo *status* di rifugiato o nel momento in cui la sua posizione viene regolarizzata dall'archivio SIS in tempo reale dev'essere eliminata la segnalazione. Problema diverso è se poi effettivamente queste cancellazioni in tempo reale avvengano oppure no; la risposta che noi possiamo dare agli interrogativi che sono stati posti durante le audizioni è che non vi sono dubbi sul fatto che la Convenzione prevede l'immediata eliminazione della segnalazione. Se poi questo effettivamente avvenga è oggetto di una nostra futura verifica di cui vi comunicheremo immediatamente i risultati.

Non so se lo riteniate utile, ma ho visto che vi è stata una specifica domanda sulle questioni del respingimento e dell'asilo che hanno costituito, giustamente a mio giudizio, parte importante delle audizioni che si sono svolte. Come sapete, nel momento in cui lo straniero assume la veste di richiedente asilo, si applicano tutte le disposizioni previste da norme interne ed internazionali, in particolare gli scambi d'informazioni che possono però avvenire solo tra le autorità dei paesi Schengen e quei paesi dell'Unione europea appositamente indicati e con le relative garanzie. Sapete che la Convenzione di Schengen, all'articolo 108, prevede la designazione di un'autorità che abbia competenza centrale per la sezione nazionale (il cosiddetto N-SIS) e questa è stata identificata nel 1994 nell'ambito del Ministero dell'interno. A questa stessa autorità è stata attribuita competenza su tutte le attività che si riferiscono agli scambi d'informazioni e di dati in materia d'asilo. La legge di ratifica vieta a tale autorità di trasmettere i dati personali dei richiedenti asilo alle autorità dei paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedano analogo divieto. Si tratta di una norma di garanzia molto importante.

Poiché nell'ambito delle garanzie per coloro i quali si trovano sul territorio italiano – prescindendo dal fatto che si tratti di soggetti richiedenti asilo o che si trovino transitoriamente sul territorio na-

zionale – in una delle audizioni è stato posto il problema della correttezza di aver fatto incontrare – il riferimento era a cittadini egiziani – taluni cittadini con rappresentanti del paese d'origine che avrebbero potuto esercitare pressioni nei loro confronti, la nostra opinione è che questo sia un comportamento non conforme alle previsioni della Convenzione ed agli obblighi che, in base alla medesima, abbiamo assunto.

Come sapete, tutti gli articoli della Convenzione che trattano responsabilità per l'esame delle domande d'asilo sono contenuti nel titolo secondo e nel capitolo settimo; in particolare, richiamo – ma non ho bisogno di farlo – l'articolo 38, il cui ultimo comma detta regole specifiche nel caso in cui una o più delle parti contraenti vogliano informatizzare il trattamento di tutti o di una parte dei dati ed a tal fine gli articoli 126, 127 e 128 esplicitamente all'ultimo comma escludono dal loro campo d'applicazione la trasmissione dei dati prevista al titolo secondo, capitolo settimo. Quindi, i dati riguardanti la richiesta d'asilo non possono mai essere inseriti nel SIS, questo è del tutto escluso ed ha bisogno di specifiche determinazioni. Si tratta di un altro punto particolarmente importante per definire proprio quali siano i dati che possono essere inseriti nel SIS. La Convenzione di Dublino peraltro tratta della materia all'articolo 15, che in Italia è stato di immediata applicazione. In questo caso si autorizza lo scambio di dati soltanto tra autorità nazionali specificamente indicate da ciascuno Stato con comunicazione inviata al comitato che deve vegliare sull'attuazione della Convenzione. Al momento, questo comitato si riunisce a margine del consiglio giustizia e affari interni, mentre, come ho già ricordato, l'autorità è stata individuata in un ufficio del Ministero dell'interno. I dati scambiati ai sensi dell'articolo 15 – ripeto – non possono mai essere trasmessi al centro di Strasburgo (una delle questioni sollevate nel corso delle audizioni) ed attualmente sapete che è in corso la predisposizione di un progetto di convenzione che adotta

l'articolo 15 come base giuridica per rilevare le impronte digitali dei richiedenti asilo (è la convenzione Eurodac).

Il presidente dell'associazione studi giuridici sull'immigrazione, professor Trucco, fa riferimento ai problemi nascenti dalla mancata cancellazione di dati relativi ad espulsioni precedentemente inserite e poi superate dall'intervenuta regolarizzazione; questo problema è stato anche posto dall'onorevole Piscitello e dal dottor Borraccetti. In proposito ribadisco la posizione di principio che vi ho indicato e cioè che di queste segnalazioni bisogna effettuare la cancellazione in tempo reale. Credo che molti dei problemi che ho segnalato dovranno essere valutati sulla base della nuova legge in materia di immigrazione che sarà pubblicata oggi o domani sulla *Gazzetta Ufficiale* e dei testi regolamentari che accompagneranno questa legge, in cui vi sono molte norme riguardanti la materia; noi la seguiremo e – ripeto – indipendentemente dalle audizioni future, se siete d'accordo, vi terremo informati attraverso i documenti dell'attività di controllo che svolgeremo.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il professor Rodotà, vorrei svolgere due brevi considerazioni e rivolgergli una domanda.

Com'è già stato anticipato dal professor Rodotà, si è svolto fino a pochi minuti fa un dibattito presso la Commissione affari esteri della Camera dei deputati per la ratifica della Convenzione Europol, già licenziata il 25 febbraio dal Senato, Convenzione che all'articolo 6 prevede l'attribuzione al nostro Comitato della vigilanza sull'attuazione della Convenzione Europol, ma che all'articolo 5 inserisce esplicitamente anche la responsabilità dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali e del suo presidente, il professor Rodotà, quale responsabile dell'autorità nazionale di riferimento per la Convenzione Europol. Quindi, i nostri rapporti dovranno necessariamente farsi ancora più stretti e stringenti da questo punto di vista perché indubbiamente aumentano le responsabilità di ciascuno di noi. Ciò significa che su tale materia avremo l'im-

mediata necessità di confrontarci e misurarci al di fuori dell'indagine conoscitiva che stiamo svolgendo sull'attuazione dell'accordo di Schengen.

Poiché immagino sia scontata una competenza dell'autorità garante per la *privacy* anche sui dati raccolti dagli uffici SIRENE, che sono strutture *a latere* del N-SIS (tra l'altro, lo stesso ufficio SIRENE è il referente per quanto riguarda l'attività dell'ufficio centrale Europol che verrà istituito presso il Ministero dell'interno), vorrei sapere se e come si eserciti il controllo dell'ufficio del Garante su questi dati che, in prima battuta, non riguardano Schengen, il *Central SIS* o il *National SIS*, ma diventano importanti non appena il sistema segnala, per esempio alla polizia di frontiera di uno scalo aeroportuale, con luce rossa la presenza di qualche problema che può rendere la persona che si è presentata indesiderata o indesiderabile. Quindi, sono informazioni supplementari che vengono fornite, però vi è un problema relativamente alla delicatezza di questi dati.

STEFANO RODOTÀ, Presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. Come prima considerazione, vorrei avanzare una proposta: visto che siamo entrambi inseriti in un circuito istituzionale di particolare delicatezza, mi permetto di prospettare che forse, al di là ed al di fuori delle vostre indagini conoscitive, potrebbe non essere inutile un incontro dell'intero ufficio del Garante con il Comitato, perché secondo me potrebbe essere utile avere consapevolezza diretta dei compiti reciproci ed uno scambio di idee su come esercitare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, questa delicatissima attività. Sono sicuro che i miei colleghi sarebbero lietissimi di una simile occasione, anche se quella che ho prospettato è nient'altro che un'ipotesi, rispetto alla quale ribadisco comunque la nostra disponibilità.

Naturalmente, questa linea istituzionale italiana rafforza l'ipotesi generale di avere, anche a livello europeo, lo stesso tipo di struttura, e non una frammenta-

zione dell'autorità. Al riguardo, ritengo che da noi non possa venire un'adeguata pressione, perché abbiamo già rappresentato il problema nelle nostre sedi diplomatiche a Bruxelles, mentre la questione riguarda Governo e Parlamento. Indubbiamente la valutazione che potrete effettuare, proprio accumulando ed unificando queste competenze, potrà essere fatta valere in sede europea.

Per quanto riguarda l'ufficio SIRENE, abbiamo già cominciato il lavoro e, nell'accesso che abbiamo svolto il 2 marzo, non ci siamo limitati soltanto al National SIS ma abbiamo svolto la nostra attività anche nei confronti del SIRENE, proprio perché eravamo perfettamente consapevoli delle considerazioni che lei, presidente, ha appena svolto. Come risulta dalla nota che vi consegno, abbiamo effettuato una verifica innanzitutto sulle misure di sicurezza proprio dell'ufficio SIRENE, perché la questione che si era posta in Belgio riguardava un furto di documenti nell'ufficio SIRENE belga. Siamo quindi partiti da quest'ufficio e ci siamo resi conto che l'attività di controllo deve essere esercitata in entrambe le direzioni (quella volta dovevamo adempiere una richiesta esplicita dell'Autorità comune di controllo). Al riguardo, quindi, non si pongono problemi.

GIAMPAOLO BETTAMIO. Mi sembra di aver capito che, quando un clandestino entra nel territorio nazionale, viene immediatamente schedato e segnalato; tuttavia, nel momento in cui impugna la decisione di espulsione, viene cancellato. Ho compreso bene? Viene cancellato soltanto per l'impugnazione?

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. No; la cancellazione segue, o dovrebbe seguire, in tempo reale solo se la posizione viene sanata, oppure se vi è una richiesta d'asilo. In quest'ultimo caso, vi è una trasformazione dello *status* da irregolare a richiedente asilo, con una procedura autonoma. Nel caso dell'opposizione, invece, evidentemente la segnala-

zione rimane. Questo è uno dei punti legati alle modalità e ai tempi previsti dalla nuova legge sull'immigrazione, che ci riserviamo di analizzare più attentamente. Ripeto però che, ai fini della segnalazione al SIS, per il solo fatto dell'opposizione al provvedimento, non si verifica la cancellazione.

ANNA MARIA DE LUCA. L'esposizione del presidente Rodotà apre nuovi orizzonti ed in questo momento ritengo di non essere in grado, proprio per la complessità della materia, di porre delle domande adeguate. Riservandomi di riflettere sui documenti che ci sono stati consegnati oggi, vorrei quindi sapere se sarà possibile effettuare in un secondo momento delle valutazioni e chiedere, eventualmente in forma scritta, delucidazioni e risposte su determinati punti. Ovviamente, non oso chiedere un ulteriore passaggio del professor Rodotà nella sede del nostro Comitato.

PRESIDENTE. Se la collega riterrà di avanzare in ufficio di presidenza la richiesta di una nuova audizione oppure di far pervenire al professor Rodotà delle domande scritte, potrà naturalmente farlo.

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. Desidero scusarmi se, per ragioni di brevità, necessaria in questi casi, non sono stato esauriente. Sono assolutamente d'accordo: vi sono questioni che è meglio valutare sulla base di una documentazione analitica (che mi sono permesso di consegnarvi, credendola una cosa dovuta). Naturalmente la finalità della documentazione è esattamente quella che indica lei, onorevole De Luca, e siamo molti interessati ad un confronto. Non ci riteniamo infatti soggetti che scoprono delle cose, o che rivelano delle verità al Comitato parlamentare: se non altro per la mia lunga frequentazione di queste aule, so benissimo che qui è il punto capitale. Per noi, quindi, è estremamente importante la valutazione par-

lamentare, che prelude sia ad ulteriori iniziative parlamentari, sia ad indicazioni che noi possiamo recepire per lo svolgimento dell'attività.

Quando prima parlavo di un comune circuito istituzionale, mi riferivo a questo. Le risposte potranno venire, come accennava il presidente, nelle forme che preferirete e saremo pronti a darle per iscritto se lo riterrete opportuno; se invece valuterete che le risposte scritte non siano adeguate o sufficienti, oppure che sia utile un ulteriore confronto, saremo prontissimi (considerata anche la vicinanza logistica) a tornare in questa sede quando vorrete.

ANNA MARIA DE LUCA. La ringrazio per la sua disponibilità.

FRANCESCO MORO. Desidero rivolgerle una richiesta di chiarimento riguardo al fatto che nelle ambasciate circolano i CD-ROM: desidero cioè domandarle se non vi siano altri sistemi per collegare le ambasciate, visto che gli attuali sistemi sono probabilmente all'origine dei ritardi nel rilascio dei visti e nell'attivazione delle procedure.

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. Al riguardo non conosco i problemi organizzativi del Ministero degli affari esteri e della rete (estesissima, come sappiamo) delle rappresentanze diplomatiche e consolari. La via più corretta e sicura è evidentemente quella del collegamento diretto per accedere ai dati contenuti negli archivi del National SIS.

Mi limito a leggere il punto finale del parere dell'Autorità comune di controllo e devo incidentalmente osservare che questi pareri vengono inviati da tale Autorità con puntualità ai vari soggetti nazionali, mentre non sempre da parte di questi ultimi vi è una risposta adeguata (questo può essere un ulteriore problema). Il tentare di capire le ragioni di questa scarsa disponibilità a rispondere credo sia soprattutto, se non esclusivamente, problema che riguarda la sede parlamentare.

Sul punto, comunque, l'Autorità comune di controllo, alla fine di uno dei pareri che ho portato in copia, ritiene che « l'utilizzazione di mezzi di duplicazione, qualunque sia la loro forma, CD-ROM o dischetto, ai fini della consultazione delle segnalazioni ex articolo 96 da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari di taluni Stati Schengen, sia subordinata a tre condizioni essenziali: le tecniche ed i mezzi di duplicazione devono garantire l'identità dei dati in tempo reale rispetto al trattamento centrale SIS... ». Ora, non vorrei dire che questa è una condizione impossibile, ma, se mando a Sidney un CD-ROM, non ho affatto la sicurezza della corrispondenza in tempi reali di quel CD-ROM allo stato dell'archivio SIS nel momento in cui la consultazione viene effettuata; qualsiasi spostamento nel tempo, anche minimo, deve conformarsi alle condizioni previste dal punto 4. Devono inoltre garantire « un minimo di protezione nel senso richiesto dall'articolo 18; il programma che permette la loro utilizzazione deve consentire una registrazione che soddisfi il disposto dell'articolo 103 » (cioè il controllo a campione in questi casi).

Vi rendete conto che sono condizioni fortemente limitative della possibilità di utilizzare gli strumenti di duplicazione, a meno che non vi sia una loro rapidissima circolazione, che naturalmente pone l'ulteriore questione – che vi segnalavo all'inizio – della sicurezza della distruzione, o della restituzione dei CD-ROM e dei dischetti che sono stati inviati preventivamente.

ANNA MARIA DE LUCA. Praticamente, se ho ben capito, l'Autorità di controllo provvede a mandare puntualmente agli organi nazionali preposti dei documenti, ai quali non viene dato riscontro. Lei ritiene che questo sia dovuto ad una sottovalutazione dei documenti? In sostanza, li ricevono e non li studiano? Sono molto diretta nella mia domanda: considerato che questi documenti, che dovrebbero essere importanti, vengono inviati ad organi interessati, il minimo che

l'organo ricevente dovrebbe fare è studiarli, controllarli, chiedere spiegazioni; questo riscontro esiste, non è puntuale ma viene comunque effettuato, oppure spesso non si verifica affatto? Cosa le risulta al riguardo?

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. Non siamo in grado di dare una risposta esaustiva: ho voluto toccare il punto proprio perché sappiamo che non solo in Italia (per carità, non è soltanto un nostro vizio nazionale) questi pareri, che sono importanti, motivati, riferiti a questioni molto rilevanti per la gestione di archivi di notevole delicatezza, non sempre ricevono attenzione adeguata. Per quanto riguarda le ragioni di tale situazione, non voglio fare processi alle intenzioni; penso però che si possa dare un'indicazione istituzionale: se cresce l'attenzione combinata dei controllori parlamentari e dei controllori chiamiamoli indipendenti, a mio avviso vi sarà per i vari soggetti un forte incentivo a rispondere. Se solleviamo nelle sedi proprie, come abbiamo già cominciato a fare, il problema della corrispondenza di prassi a quelle che sono indicazioni esplicite dell'Autorità comune di controllo, che magari in molti casi richiama nient'altro che l'osservanza di norme specifiche della Convenzione, allora credo che questo gioco di arrivi e risposte sarà molto più rapido.

Ecco perché penso che il vostro non sia attivismo, ma un comportamento assolutamente indispensabile. Perché non vi siano equivoci, devo dire che abbiamo svolto alcune riflessioni dopo l'accesso agli archivi N-SIS e SIRENE: ebbene, i dati che abbiamo potuto raccogliere sono importanti e significativi in quanto indicano un'estrema attenzione, anche superiore a quella manifestata in altri paesi. In Italia, per esempio, le registrazioni, i tracciamenti non pongono i problemi che invece l'Autorità di controllo francese ha riscontrato negli analoghi archivi francesi. In questo senso, ci troviamo in una condizione migliore; e la Francia, in materia di

controllo dei dati, ha un'esperienza molto più lunga della nostra, dal momento che la legge nazionale è del 1978 (ha quindi vent'anni), per cui dovrebbe esservi una cultura della tutela dei dati molto più elevata che da noi. Invece, qui abbiamo trovato una sensibilità maggiore, accompagnata da misure adeguate. Credo quindi che questo gioco di attenzione istituzionale cada su un terreno in certa misura predisposto, che potrebbe favorire una vera corrispondenza dei comportamenti dei soggetti nazionali alle indicazioni delle autorità comuni.

ANNA MARIA DE LUCA. La vigilanza da parte nostra dovrebbe produrre una maggiore professionalità.

ERNESTO MAGGI. Vorrei chiederle se l'autorità da lei presieduta abbia già assunto o intenda assumere iniziative in ordine ad un problema tanto annoso quanto delicato: mi riferisco all'adeguamento del CED, che ha arretrati anche ultradecennali ed alla delicata questione dell'inserimento nel SIS dei dati in esso contenuti. Spesso, infatti, la tutela dei cittadini non è assicurata, perché, trattandosi di dati arretrati, ci si riferisce per esempio a procedimenti già esauriti, anche archiviati con l'assoluzione, e si corre il rischio che i dati ad essi relativi finiscano addirittura nel SIS.

STEFANO RODOTÀ, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. Per quanto riguarda il passaggio dal CED al SIS, non abbiamo ancora i dati, ma appena avremo un documento ufficiale ve ne forniremo copia. Mi pare però che, almeno per quanto riguarda il « noto elenco », l'inserimento di questi dati sia stato realizzato tenendo conto dei problemi che lei ha posto, in particolare dell'adeguatezza di questi dati per quanto riguarda la loro significatività. Lei faceva riferimento, per esempio, all'indicazione di procedimenti già conclusi con la piena assoluzione degli interessati. Questo è effettivamente un problema, perché non c'è dubbio che in molti archivi – lo posso

dire senza violare nessun segreto – ci siano segnalazioni, anche molto lontane nel tempo, di denunce rispetto alle quali non si sa nemmeno se poi sia stato avviato un procedimento giudiziario. In questo caso, evidentemente, non vi è solo una violazione di diritti individuali, ma si pregiudica anche la funzionalità dell'archivio perché si possono trarre conclusioni sulle persone non corrispondenti alla realtà.

Stiamo sollevando questo problema e vedo che esso è molto sentito in questa fase da tutti coloro che detengono archivi molto delicati. Rispetto ai 24.500 nominati contenuti nel « noto elenco », il problema può essere abbastanza semplice perché il numero è ridotto, ma ci sono grandi archivi che si sono venuti stratificando nel tempo (non c'è solo il CED interforze), rispetto ai quali quest'opera di ripulitura è estremamente impegnativa. Per noi si tratta di un problema importante, perché i criteri per il mantenimento dei dati sono molto severi nella Convenzione di Schengen e la legge parla esplicitamente di correttezza e completezza dei dati, quindi la questione dell'aggiornamento è molto significativa. Ciò è tanto più importante se si considera che per alcuni archivi in varie forme c'è un accesso dei cittadini che, esercitando questo loro diritto, possono chiedere il completamento dei dati raccolti e l'eliminazione di quelli che non sono più pertinenti.

Lei ha posto un problema capitale che in altri campi può porre di fronte a situazioni anche più delicate. Credo che

nel rapporto che faremo al Parlamento sul nostro primo anno di attività questo sarà un punto che assumerà particolare rilevanza, anzi, dopo la sua domanda, mi sento molto stimolato a lavorarci di più.

Vorrei, infine, ribadire la mia piena disponibilità che non è solo formale: non credo all'autosufficienza dei controlli in questa materia, anzi temo molto che il proliferare delle autorità amministrative indipendenti possa far cadere la tensione in altre sedi. In Parlamento sono stato un assertore di queste autorità, ne vedo però anche i limiti, nel senso che questo non deve significare per nessuno abdicare ai propri compiti istituzionali. Credo, quindi, che questo scambio e questo dialogo siano utili e quando dico che sono pienamente a vostra disposizione faccio un'affermazione egoistica, nel senso che abbiamo molto bisogno di lavorare con le altre istituzioni.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora il professor Rodotà per la sua piena disponibilità.

La seduta termina alle 14,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia il 16 marzo 1998.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO